MELEGNANO
ENERGIA
AMBIENTE S.p.A.

136/2021

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E PROGRAMMA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

ai sensi dell'art. 6 e 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

Sede: Via Sandro Pertini 11 - 20077 Melegnano (MI)
Capitale sociale € 4.800.000 i.v.
Reg. imprese n. 715822 MI – REA n. 1496384 MI
Cod. Fisc - Part. IVA n. 11744720159
Telefono 02.982271 – Fax 02.98231087 – 02.98125421
Sito Web: www.measpa.it

Melegnano Energia Ambiente
Società per Azioni

Igiene Ambiente
Gas

PREMESSA

MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (in breve MEA S.p.A.) ha attualmente la veste di una società mista pubblico-privata controllata dal Comune di Melegnano ed è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale con l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario da presentare all'assemblea dei Soci, la quale deve contenere:

1) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.): quanto alle finalità che il Legislatore vuole perseguire in proposito, si rileva che la Relazione deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Il ricorso agli indicatori di solvibilità finanziari e di redditività economici, la loro valutazione in seno all'assemblea dei soci che approva il bilancio dell'esercizio consente, in sintesi, di valutare con adeguato anticipo l'andamento della gestione per quel che riguarda il rischio di crisi aziendale.

2) l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5). Tale indicazione costituisce l'occasione, per la società in controllo pubblico, di rafforzare la propria governance aziendale a tutela dell'equilibrio economico e finanziario aziendale in modo da evitare che eventuali risultati negativi o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE, SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"*Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4*".

Ai sensi del successivo art. 14:

"*Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento* [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

Alla luce di quanto sopra riportato, per valutare il rischio di crisi aziendale è bene evidenziare che lo stato di crisi non è in genere inquadrato come fenomeno statico ed improvviso.

Al contrario, la crisi si manifesta come frutto di un processo di deterioramento nel quale l'impresa diventa incapace di anticipare, evitare e reagire a pressioni interne ed esterne e che determina il passaggio da uno stato di equilibrio economico ad uno di disequilibrio.
Fondamentale è, pertanto, saper riconoscere gli elementi connessi allo stato di salute aziendale, identificare i fattori che, se non tenuti sotto controllo, possono accelerarne il dissesto.
Il bilancio d'esercizio costituisce un modello, ossia una rappresentazione schematica della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, la cui principale funzione è essere un efficace ed adeguato strumento informativo utile ai diversi stakeholders per la valutazione dello stato di salute aziendale.
Allo scopo di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico è necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica dell'equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.
La capacità informativa di tale documento è potenziata impiegando una tecnica interpretativa definita analisi di bilancio. Detta metodologia implica il calcolo di indici economico-finanziari, ottenuti dopo una corretta riclassificazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.
Attraverso l'analisi approfondita di tali quozienti è possibile ottenere informazioni relative allo stato di salute e vitalità dell'impresa che si osserva.
Dovrà quindi essere cura dell'organo amministrativo:

- ✓ adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l'andamento nell'arco temporale considerato;
- ✓ definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- ✓ stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio. Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l'adozione di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.
Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:
"*L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.
Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.
In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.
L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

RELAZIONE SUGLI ASSETTI PROPIETARI E SUL GOVERNO SOCIETARIO.

1. INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.

Il capitale sociale di Euro 4.800.000,00 (interamente versato) è rappresentato da 1.600.000 azioni del valore nominale di 3 euro cadauna e risulta così ripartito:

- COMUNE DI MELEGNANO Codice fiscale 84507510158, 960.000 azioni ordinarie, pari a nominali 2.880.000,00 Euro, corrispondenti al 60% del capitale sociale.
- 2I RETE GAS S.P.A. Codice fiscale 06724610966, 640.000 azioni ordinarie pari a nominali 1.920.000,00 Euro., corrispondenti al 40% del capitale sociale.

A norma dell'articolo 6 punto 2 dello statuto, la quota di partecipazione del Comune di Melegnano non potrà mai essere inferiore al 51% del capitale sociale; a norma del punto 3 del medesimo articolo, la quota di partecipazione del soggetto privato non potrà essere inferiore al 30%.

2. ORGANO AMMINISTRATIVO

Le disposizioni relative alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'art. 19 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione è investito a norma di statuto dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale.
La nomina degli amministratori è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, dalla legge in materia e dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.
La composizione del Consiglio di Amministrazione, nominato in data 10/02/2023 con scadenza di mandato fissata con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, alla data odierna è il seguente

• Massimo Codari	Melegnano (MI), 28/09/1961	Presidente
• Rita Capriotti	Siracusa (SR), 13/05/1975	Consigliere
• Simone Agulini	Roma (RM), 10/05/1979	Consigliere

3. DIRETTORE GENERALE

Le disposizioni relative alla nomina e alle competenze del Direttore Generale sono contenute nell'art. venticinque dello Statuto sociale.
Alla data attuale il direttore generale della società è Alessandro Aceto, nato a Acqui Terme (AL) il 11/04/1971, nominato con atto del 09 dicembre 2019 che assume la funzione anche di procuratore speciale.
Allo stesso è attribuita la rappresentanza legale della società e poteri di gestione ordinaria della società come indicati nella visura ordinaria della società rilasciata dal Registro delle Imprese competente.

4. GLI ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sull'amministrazione della società e le altre funzioni previste dalla legge sono affidati a un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, dalla legge in materia e dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120; i medesimi restano in carica per un triennio fino alla data di approvazione del terzo esercizio.
Il Collegio Sindacale, che vigila, tra l'altro, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, non esercita il controllo contabile affidato a una società di revisione.

La composizione del Collegio Sindacale nominato in data 28/06/2021 con scadenza di mandato fissata con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 è la seguente

• Carlo Balossi	Milano (MI), 17/07/1963	Presidente
• Epifanio d'Angelo	Agrigento (AG), 10/08/1971	Sindaco effettivo
• Ombretta Anelli	Milano (MI), 19/04/1969	Sindaco effettivo
• Alessandro Bigioggero	Vizzolo Pedrabissi (MI), 23/09/1971	Supplente
• Laura Montelisciani	Roma (RM), 18/09/1982	Supplente

SOCIETÀ DI REVISIONE

La società di revisione, con funzione di revisione legale dei conti, è nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.
La società resta in carica per un triennio fino alla data di approvazione del terzo esercizio
L'attuale società di revisione è EPYON AUDIT S.R.L. nominata in data 25/06/2020 con scadenza di mandato fissata con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.

5. ALTRI ORGANISMI PREPOSTI

La Società si è inoltre dotata di:
•Organismo di Vigilanza, nominato in base al D. Lgs. n. 231/2001;
•Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato in base alla L. 190/2012, al D. Lgs 33/2013, e alle linee guida A.N.AC. n. 1134/2017.

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020

1. Individuazione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale tenuto conto degli indicatori della crisi

La Società ha ritenuto opportuno adottare un'analisi degli "Indicatori della crisi" disciplinati dall'art. 13, del Dlgs.n. 14/2019 meglio noto come "CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA" (CCII); questo nonostante che il Legislatore, in considerazione dell' emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 e del particolare il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 ha differito al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (che avrebbe dovuto dispiegare i suoi effetti a partire dal 1° settembre 2021) facendo slittare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023.

Più dettagliatamente, ai sensi dell'art. 13, co. 1, d.lgs.n. 14/2019, costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta rilevabili attraverso appositi indici.
Al fine di individuare i predetti squilibri e per misurarne l'entità, il Legislatore propone di utilizzare appositi indici che rappresentano gli strumenti necessari per rilevare gli indicatori e che siano capaci di evidenziare:
- la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.
Individuata la finalità degli indici della crisi, il primo comma dell'articolo 13, dispone che sono significativi gli indici:
- che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
- che verificano l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- che rilevano ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
La ratio dell'elaborazione di appositi indici è da ricondurre al principio di continuità aziendale, che rappresenta uno degli interessi fondamentali perseguiti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché alla finalità di garantire visione prospettica durevole e sana d'impresa, soprattutto nei confronti dei finanziatori.
Al fine di consentire l'individuazione di indici capaci di rilevare compiutamente i suddetti squilibri, il legislatore ha delegato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) prevedendo all'articolo 13, co. 2, che quest'ultimo elabori gli indicatori di crisi con cadenza almeno triennale, in riferimento a ogni tipologia di attività economica così come classificata dall'Istat.
Tali indici, valutati unitariamente, devono essere in grado di segnalare, con ragionevole certezza, la sussistenza di un possibile stato di crisi dell'impresa.

Analizzando il contenuto di quanto disposto dall'art. 13 del Codice emerge chiaramente la volontà del Legislatore di intercettare quanto prima lo stato di crisi dell'impresa.
A tal riguardo il Legislatore ha voluto introdurre un sistema di indicatori (***early warning***) di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e all'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività.

La loro applicazione prevede una sorta di "sequenza gerarchica", che impone di seguire un ben individuato percorso, una struttura definita dal gruppo di lavoro "ad albero".

La procedura richiede l'applicazione inizialmente di due dei sette indicatori, consentendo di capire la presenza dello stato di crisi:
1. Patrimonio netto negativo;
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 6 mesi inferiore a 1.

Ciò nonostante le difficoltà insite nel calcolo del DSCR e/o la sua inadeguatezza nel fornire l'informazione sullo stato di salute delle imprese, impone al valutatore di proseguire l'indagine applicando i successivi cinque indici (c.d. "indici di settore"):
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
2. Indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

3. Indice ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4. Indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. Indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario.

I due primi indici sono considerati validi e utilizzabili per tutte le tipologie di attività; gli altri 5 indici invece presentano dei valori soglia differenti per ciascun settore di attività.
Gli indici di settore, in particolare, devono essere utilizzati contemporaneamente poiché un loro impiego individuale potrebbe fornire solo una visione parziale di sintomi di crisi dell'impresa; per questa ragione viene richiesto il superamento di tutti i 5 indici di settore.

Dal punto di vista logico, pertanto, il sistema è gerarchico e l'applicazione degli indici si applica nella sequenza indicata sinteticamente nello schema che segue

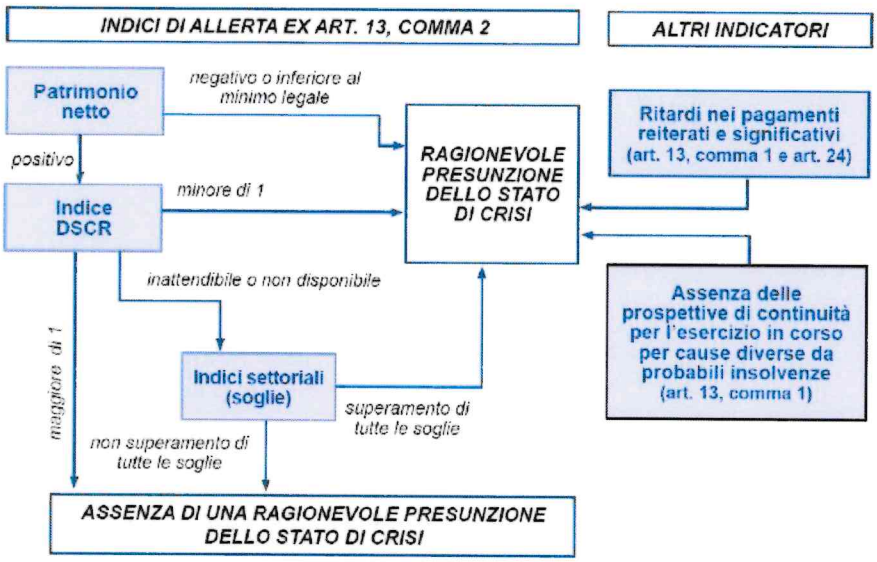

Gli indici settoriali sono stati elaborati tenendo conto delle migliori prassi nazionali e internazionali, con riferimento a ciascuna categoria di attività economica Istat; l'analisi statistica ha portato a individuare soglie diverse per settori come riportato nella tabella seguente.

Settori	Oneri finanziari/ Ricavi	Patrimonio netto/ Debiti totali	Attivo a breve/ Passivo a breve	*Cash flow*/ Attivo	Debiti Prev. e Tributari/ Attivo
(A) Agricoltura, selvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. in grosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) *Hotel*	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%
(*) Fonte: Il Sole - 24 Ore.					

Ai fini dell'applicazione degli alert si ritiene inoltre opportuno considerare la seguente correlazione degli indicatori con il rischio:

CORRELAZIONE INDICI/RISCHI
1. Oneri finanziari / Ricavi: rischio se > valore soglia
2. Patrimonio netto / Debiti totali: rischio se < valore soglia
3. Attività a breve termine/Passività a breve termine: rischio se < valore soglia
4. Cash flow / Attivo: rischio se < valore soglia
5. Indebitamento previdenziale + tributario / Attivo: rischio se > valore soglia

2. Analisi e verifica degli "*early warning*"

L'ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO

L'analisi del valore e dell'evoluzione del patrimonio netto rappresenta il punto di partenza per individuare lo stato di crisi; occorre preliminarmente prendere in considerazione il segno del patrimonio netto: qualora emerga infatti un segno negativo a causa di perdite di esercizio – talvolta accantonate nel tempo - di valore superiore alle altre poste di patrimonio, indipendentemente dalla situazione finanziaria, tale circostanza è rappresentativa di un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.
Si presentano i valori del patrimonio netto degli ultimi tre esercizi, chiusi al 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022.

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio netto	8.946.592	8.866.854	8.580.430

IL DSCR – DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

Il secondo indice da considerare, in presenza di patrimonio netto positivo, è il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a breve termine, che è l'unico indice che utilizza dati prognostici; viene infatti calcolato come il rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti e l'ammontare dei debiti attesi da rimborsare nel medesimo periodo di tempo.
Un valore inferiore ad 1 è indicativo di uno stato di squilibrio; tanto più, infatti, tale indice assume un valore minore all'unità tanto più l'impresa avrà difficoltà a rimborsare i debiti a brevissimo termine. Valori superiori invece manifestano un equilibrio finanziario ed uno stato di solvibilità dell'azienda.
Qualora si riscontrassero difficoltà nel calcolo del DSCR e/o o i dati occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si passa a elaborare e analizzare gli altri 5 indici di "settore" proposti dal CNDCEC.
Tenuto conto delle difficoltà nel calcolo del DSCR si ritiene corretto analizzare gli altri 5 indici di "settore" proposti dal CNDCEC.

INDICE DI SOSTENIBILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI ("ISOF")

Il primo degli indici di settore è quello di "sostenibilità degli oneri finanziari" che viene definito come il rapporto fra gli interessi ed oneri finanziari (di cui alla voce C.17 del conto economico) e i ricavi netti (di cui alla voce A.1 del conto economico).
Si tratta, essenzialmente, di un indicatore di performance economica dell'impresa perché misura l'assorbimento del costo del capitale di debito dell'impresa nel volume delle vendite della stessa.
Qualora l'impresa, infatti, mostrasse un peso specifico degli oneri finanziari sui ricavi di periodo piuttosto elevato, ciò sarebbe sintomo di una difficoltà dell'impresa a disporre delle risorse per remunerare gli altri fattori della sua produzione (quindi, pagare i fornitori, i dipendenti, ecc.), a pagare le imposte, ecc.
Come pure, un'elevata incidenza potrebbe essere rappresentativa di una minata capacità di ripagare il debito contratto.

Si presentano i seguenti valori

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ISOF	0,09%	0,09%	0,07%

Test di criticità

Valore soglia di settore	Rischio	Esito
2,6%	Valore > 2,6%	Test superato

INDICE DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE ("IAP")

Il secondo indice di settore è rappresentato dalla "adeguatezza patrimoniale" che si determina come rapporto fra il patrimonio netto (diminuito di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e di dividendi deliberati ma non pagati) e il totale dei debiti (voce D dello Stato patrimoniale) e dei ratei e risconti passivi (voce E).
Si tratta, evidentemente, di un indicatore di performance patrimoniale che vuole misurare il grado di indipendenza patrimoniale della società, non solo avuto riguardo al capitale finanziario di debito, bensì anche al debito operativo più in generale.

Si presentano i seguenti valori

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
IAP	1110,92%	644,03%	602,95%

Test di criticità

Valore soglia di settore	Rischio	Esito
6,7%	Valore < 6,7%	Test superato

INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO ("IRLA")

Il terzo indice di settore è quello di "ritorno liquido dell'attivo" che viene definito come rapporto fra il cash flow (determinato come somma algebrica del risultato d'esercizio, dei costi e dei ricavi non monetari) e il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale.
Si tratta di un indice atto a misurare il rendimento delle attività dell'impresa e la loro capacità di ritornare flussi di cassa.
Nella configurazione indicata dal CNDCEC, il cash flow è determinato con il metodo indiretto, tenendo conto, a partire dal risultato economico del periodo, di tutti i costi e i ricavi non monetari, ivi inclusi perciò gli accantonamenti e gli utilizzi dei fondi del passivo.

Si presentano i seguenti valori

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
IRLA	2,14%	6,19%	6,18%

Test di criticità

Valore soglia di settore	Rischio	Esito
1,9%	Valore <1,9%	Test superato

INDICE DI LIQUIDITÀ ("IL")

Il quarto indice di settore è quello di "liquidità", il quale è espresso come rapporto fra l'attivo a breve termine (dato dalla somma dell'attivo circolante e dei ratei e risconti attivi) ed il passivo a breve termine (dato dalla somma dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo, e dei ratei e risconti passivi).
Si tratta di un indice che misura l'equilibrio finanziario dell'impresa in un orizzonte di breve termine, in quanto vuole esprimere il grado di copertura delle passività a breve con attività a breve. Di norma, tale indice dovrebbe essere superiore allo zero.

Un altro indicatore, non contenuto nella lista del CNDCEC, ma spesso utilizzato nella prassi aziendalistica, è il c.d. acid ratio (o indice di liquidità immediata) che misura il rapporto fra attivo corrente (al netto delle rimanenze finali) e il passivo corrente.
È evidente che valori molto bassi di tale indicatore potrebbero manifestare un sintomo di stress finanziario dell'impresa, anche se la lettura di questo indicatore deve essere compiuta attentamente di caso in caso, avendo riguardo anche alle caratteristiche della società e dell'attività svolta.

Si presentano i seguenti valori

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
IL	460,31%	361,08%	265,91%

Test di criticità

Valore soglia di settore	Rischio	Esito
84,2%	Valore <84,2%	Test superato

L'INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO ("IIPT")
Il quinto e ultimo indice di settore è quello di "indebitamento previdenziale e tributario" ed è espresso dal rapporto fra la somma dei debiti tributari e previdenziali (di cui alle voci D.12 e D.13 del passivo di cui all'articolo 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all' articolo 2424 del c.c..
Il rapporto tra la somma dei debiti tributari e quelli previdenziali e il totale attivo misura il livello di indebitamento verso l'Agenzia delle entrate e l'INPS ed assume particolare importanza soprattutto perché questa tipologia di debito potrebbe far scattare anche una segnalazione "esterna" nella procedura di allerta da parte dei creditori pubblici qualificati, come Agenzia delle Entrate ed INPS.
Si tratta evidentemente di un indicatore particolarmente vicino ai più volte citati sintomi dovuti ai "reiterati e significativi" ritardi nei pagamenti verso i soggetti pubblici istituzionali.

Si presentano i seguenti valori

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
IIPT	0,82%	2,47%	1,54%

Test di criticità

Valore soglia di settore	Rischio	Esito
6,5%	Valore > 6,5%	Test superato

3. MAPPATURA E PREVENZIONE DEI RISCHI

II modello individua, oltre alla griglia di indicatori che misura le eventuali patologie di natura economico/finanziaria, una serie di rischi cui la Società può essere soggetta.

Rischio di credito e concentrazione: Il rischio è legato soprattutto ai crediti commerciali derivanti dalla fornitura nel servizio della distribuzione del gas metano eseguito nel comune di Melegnano.
I crediti non presentano particolare rischiosità tenuto conto della presenza di operatori autorizzati (società di vendita gas).
Il rischio è quello derivante dal fatto che gli stessi non siano onorati alla scadenza e che ciò determini un aumento dell'anzianità dello scaduto e del rischio di insolvenza.
E' stata introdotta un'apposita procedura per il recupero del credito che viene costantemente aggiornata ed accantonati a bilancio appositi fondi svalutazione crediti, rivisti annualmente, al fine di fronteggiare i potenziali rischi di insolvenza.

Rischio di liquidità: L'attività non è esposta a rischi di liquidità e variazione dei tassi di interesse, essendovi in essere al 31 dicembre 2022 affidamenti di natura bancaria a tasso variabile (regolati a condizioni e tassi di mercato contrattualmente definiti) non essendo posta a rischi di cambio.
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse disponibili di natura finanziaria siano insufficienti ad assolvere le obbligazioni.
La situazione finanziaria è costantemente monitorata con predisposizione di cash flow di breve periodo.
La società è esposta al possibile rischio di fluttuazione dei tassi di interesse ragione che ha indotto nei passati esercizi a stipulare IRS a copertura della variabilità dei tassi.
Alla data attuale non si evidenziano criticità.

Rischi strategici
Rappresenta il rischio di flessione prospettica degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o competitivo.
La società gestisce alla data del 31/12/2022, tenuto conto della cessazione del servizio di igiene urbana, il servizio di Distribuzione gas, a mezzo di affidamento diretto, in proroga a tempo indeterminato fino alla gara ATEM.

Rischi operativi
L'analisi del rischio è strettamente correlata all'attività di pianificazione e controllo

-Rischi normativi e regolatori
La variazione nel tempo del quadro normativo, in particolare nel settore della distribuzione del gas, è seguita dal Direttore Generale che monitora periodicamente la normativa di riferimento.

-Rischio assets
E' compito dei responsabili tecnici svolgere attività di prevenzione e controllo degli assets.

Rischio ambientale e di sicurezza sul lavoro:
Per quanto riguarda le problematiche ambientali, la Società ha continuato ad espletare, fino alla data di cessazione, tutte le proprie attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade nel pieno rispetto dell'ambiente delle norme ad esso riconducibili (d.lgs. 152/2006), controllando tutti i propri mezzi ed effettuando regolarmente le manutenzioni per evitare qualunque rischio legato alla gestione del Sevizio.
Inoltre, è stato aggiornato il sistema fognario dell'area di Mea rendendola conforme alla legislazione vigente.
Per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas metano, la società si è sempre adeguata alle direttive di ARERA e nello specifico alle norme UNI per quanto attiene al rischio ambientale; per quanto riguarda le emissioni in atmosfera gli impianti di produzione calore e raffrescamento sono annualmente controllati e certificati con il controllo delle emissioni.

La società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.
Le relazioni con i dipendenti sono gestite nel rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali nel lavoro, del criterio delle pari opportunità e della normativa lavoristica e di sicurezza sul lavoro, con costante attenzione alla formazione.
MEA S.p.A. attribuisce alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro importanza primaria nell'ambito delle proprie strategie e dei propri obiettivi aziendali.

Rischio Paese: tenuto conto della totale concentrazione del fatturato in Italia, della tipologia dei servizi offerti, non si ravvisano aree di attività con profili di rischio e/o rendimento che necessitino di una particolare informativa.

CONSIDERAZIONI FINALI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 nonché le informazioni indicate nel presente documento inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società non sussista.

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, in data _____, viene pubblicato sul sito della società https://measpa.it nella sezione "Amministrazione trasparente" e sarà depositato al competente registro delle Imprese in osservanza alla normativa vigente.

Melegnano, _____

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimo Codari